

Fondazione COSTANTINO NIVOLA ONLUS

STATUTO

ARTICOLO 1

Istituzione, denominazione e sede

È costituita la Fondazione Costantino Nivola con sede in Orani, via Gonare 2.

La Fondazione è un Ente privato con la qualifica di ONLUS – organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

ARTICOLO 2

Finalità e attività

2.1. La Fondazione è un ente privato senza scopi di lucro con la qualifica di ONLUS dedito alla ricerca e alla realizzazione di attività culturali.

2.2. Scopo della Fondazione è promuovere e attuare:

- A. la conoscenza e la valorizzazione dell'opera e del messaggio artistico e umano di Costantino Nivola;
- B. il sostegno all'arte contemporanea, lo studio e la valorizzazione delle sue espressioni;
- C. la promozione, attraverso l'arte e la cultura, dello sviluppo intellettuale, sociale ed economico della comunità sarda.

2.3. La Fondazione realizza e favorisce iniziative e attività tendenti agli scopi su citati.

In particolare:

- A. istituisce il museo "Costantino Nivola" con annesso parco-giardino e ne cura la gestione in vista della pubblica fruizione, secondo gli standard fissati dal codice ICOM (International Council of Museums);
- B. organizza periodicamente il "premio Nivola", sotto forma di concorso o manifestazione espositiva ad inviti o residenza d'artista o borsa di studio;
- C. favorisce, promuove e attua studi e ricerche sull'opera di Costantino Nivola e su temi a questa collegati;
- D. sviluppa scambi culturali con altre istituzioni nazionali e internazionali aventi finalità simili alle proprie.

2.4. La Fondazione attua la gestione di tutte le iniziative e attività comunque connesse allo scopo per cui è costituita.

2.5. Per le proprie attività ordinarie, sempre che ciò sia possibile senza pregiudizio per la migliore riuscita delle singole iniziative, la Fondazione utilizza le risorse umane del comune di Orani e della Sardegna.

ARTICOLO 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito :

- A. da beni mobili e immobili conferiti dai fondatori a titolo di fondo di dotazione;
- B. dai beni di cui all'atto pubblico e in apposito inventario;
- C. da tutti gli altri beni, mobili e immobili, che ulteriormente le pervenissero, intendendosi a tale fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni, anche una tantum, appositamente destinate.

ARTICOLO 4

Entrate

Le entrate sono costituite:

- A. dal reddito del patrimonio;
- B. dalle somme a qualsiasi titolo acquisite da erogazioni dei fondatori e di terzi;
- C. dai proventi eventualmente derivanti dalle attività direttamente connesse di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, dalla gestione dei servizi aggiuntivi del museo, dalle mostre e altre iniziative svolte dalla Fondazione.

Tali proventi, detratte le relative spese, devono essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 5

Soci

5.1. Sono soci “fondatori” la Regione Sardegna, la famiglia dell’artista Costantino Nivola e il Comune di Orani.

5.2. Sono soci “sostenitori” gli enti che ne sostengono l’attività, contribuendo nella misura deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata erogazione del contributo da parte dei soci sostenitori, nel termine massimo dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale, determina l’immediata revoca dello status di ente sostenitore e, di conseguenza, del diritto alla rappresentanza in Consiglio di Amministrazione.

5.3. Sono “soci onorari”, in virtù dei loro eccezionali meriti nei confronti della Fondazione, le persone designate dal Consiglio di Amministrazione, con delibera a maggioranza dei due terzi dei propri membri. La qualifica di “socio onorario” è da intendersi come titolo puramente onorifico e non dà diritto a far parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6

Organi

Sono organi della Fondazione:

- A. il Presidente;
- B. il Consiglio di Amministrazione;
- C. il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 7

Consiglio di Amministrazione

7.1. Il Consiglio di Amministrazione, con discussione dei punti all'ordine del giorno e conseguenti delibere, programma gli obiettivi, stabilisce gli indirizzi, valuta e decide in merito ai progetti di attività culturale proposti, sovrintende alla gestione economica della Fondazione e ne verifica l'attuazione.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- A. da tre membri nominati dalla famiglia Nivola o dagli eredi o aventi causa;
- B. da due membri nominati dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali;
- C. dal Sindaco del Comune di Orani, o un suo delegato, da designarsi per l'intera durata del suo mandato, e da due membri nominati dal consiglio comunale, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
- D. da un rappresentante nominato da ognuno degli eventuali soci sostenitori;
- E. da tre studiosi d'arte contemporanea di chiara fama, nominati dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra quelli che si siano interessati all'opera di Costantino Nivola, che formano il comitato scientifico.

7.3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti in base al possesso di documentate competenze in uno o più ambiti utili alla gestione del museo e all'organizzazione e sviluppo delle attività della Fondazione (ad es. storia dell'arte, architettura e museologia, amministrazione d'impresa e gestione del personale, comunicazione e marketing, economia e finanza).

7.4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino a revoca, dimissioni, espulsione o decesso, secondo le modalità di cui all'articolo 11.

7.5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre componenti. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, almeno cinque giorni prima della riunione. La convocazione formulata mediante posta elettronica o qualunque altro mezzo documentabile che ne garantisca la ricezione, contiene il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare, disposto dal Presidente o dal vicepresidente tenendo conto delle richieste dei membri del consiglio. Il Presidente può altresì convocare riunioni *ad horas* del Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza. I consiglieri rispondono alla convocazione con lo stesso mezzo e, in caso di impossibilità a partecipare, inviano giustificazione scritta. I consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione mediante videoconferenza.

7.6. Per la validità delle delibere sono necessari la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Mancando tale quorum, le deliberazioni potranno essere assunte - a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da tenersi trascorsa un'ora dall'orario fissato - da almeno tre membri del Consiglio. La temporanea vacanza di una o più componenti del Consiglio, ad esclusione di Presidente e vicepresidente insieme, non costituisce motivo di interruzione dell'attività dell'ente.

7.7. Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

7.8. Il verbale è trascritto in apposito registro, sottoscritto dal Presidente, da un consigliere e dal responsabile amministrativo, presente a tale scopo alla riunione, previa approvazione della bozza da parte dei consiglieri.

ARTICOLO 8

Presidente

Presidente onoraria della Fondazione è stata, sino alla sua morte, Ruth Guggenheim Nivola.

8.1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procure, e presiede il Consiglio di Amministrazione.

8.2. Il Presidente ha il compito di dare attuazione alle delibere approvate dal Consiglio, anche mediante delega ad uno o più membri dello stesso.

8.3. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione resta in carica 5 anni a partire dalla sua elezione e dopo tale termine può essere revocato.

8.4. Il Presidente nomina il vicepresidente che lo coadiuva e sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 9

Comitato scientifico

9.1. Il comitato scientifico è composto dai tre studiosi d'arte di cui all'articolo 7.2.E.

9.2. Il comitato scientifico propone i programmi delle attività scientifiche e culturali, indica gli studiosi che le dovranno attuare e ne segue l'attuazione. Svolge funzione di direzione scientifica del museo o propone nomina del direttore dello stesso.

ARTICOLO 10

Revisore dei Conti

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 anni e può essere confermato per un solo mandato. La sua retribuzione è regolata dalle norme di legge in materia.

ARTICOLO 11

Esclusione e recesso

11.1. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati:

- A. se non designati dagli enti a rappresentanza elettiva, dopo cinque anni;
- B. se designati dagli enti a rappresentanza elettiva, dopo cinque anni o alla scadenza degli organi che li hanno designati.

11.2. Se, per qualunque motivo, vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, questi saranno sostituiti dallo stesso soggetto che ha effettuato la nomina.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su richiesta di almeno due membri e con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, l'esclusione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dei relativi enti elettivi per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- A. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- B. assenza ingiustificata a due riunioni consecutive;
- C. condotta lesiva dell'immagine della Fondazione;
- D. danno patrimoniale alla Fondazione o abuso anche solo dei mezzi e degli strumenti della Fondazione medesima;
- E. estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- F. apertura di procedure di liquidazione;
- G. fallimento e/o apertura delle altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.4. La richiesta di esclusione va presentata da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione quando riguardi il Presidente. In questo caso il vicepresidente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 48 ore dalla richiesta.

11.5. In caso di esclusione il Presidente o il vicepresidente danno immediata comunicazione, mediante e mail o qualsiasi altro mezzo la cui ricezione può essere verificabile, ai membri e all'Ente o organismo che li ha espressi, chiedendone l'immediata sostituzione.

ARTICOLO 12

Gratuità delle cariche

12.1. Le cariche di tutti gli organi della Fondazione non sono retribuite.

12.2. Incarichi di qualsiasi tipo ottenuti dalla Fondazione o per suo tramite possono essere svolti dai membri del Consiglio di Amministrazione solo a titolo gratuito.

12.3. I membri della Fondazione hanno viceversa diritto a rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni (rimborso chilometrico) o, previa autorizzazione del Presidente e dietro rendicontazione delle spese nei limiti previsti dal regolamento, per missioni da svolgersi nell'interesse della Fondazione. I consiglieri hanno facoltà di rinunciare totalmente o parzialmente ai rimborsi.

ARTICOLO 13

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione cura la predisposizione dei bilanci di previsione, annuali e pluriennali, e dei rendiconti della gestione che, approvati dal Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dall'adozione sono trasmessi alla Regione Autonoma della Sardegna, al Comune di Orani e ai soci sostenitori.

ARTICOLO 14

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile sulle fondazioni e le norme di legge in materia.